

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SINDACATO CULTURA

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1

Il Sindacato CULTURA associa i/le Lavoratori/trici autonomi, che operano nell'ambito della Cultura, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati, Associazioni ed Enti che richiedono l'affiliazione. Tali lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali e/o territoriali del Sindacato CULTURA. Queste ne daranno immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di area tematica.

Il corrispettivo dell'iscrizione, al netto della quota spettante al territoriale e/o al regionale, dovranno essere rimessi alla struttura nazionale di rappresentanza che potrà, in caso di mancato ricevimento, effettuare compensazioni economiche sul trasferimento delle risorse.

Art. 2

La domanda di iscrizione al Sindacato CULTURA deve essere sottoscritta dall'interessato/a e indirizzato alla Segreteria Territoriale competente o alla Segreteria Nazionale.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante associato/a che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale e la Segreteria Nazionale possono respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione dell'atto di delega da parte della struttura territoriale, l'aspirante associato, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Per quanto riguarda la non accettazione alla iscrizione per il tramite della struttura nazionale rimane competente la Segreteria Nazionale, con le medesime prerogative e modalità del comma precedente.

Art. 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. I contributi si versano con le modalità indicate nella comunicazione di accettazione dell'iscrizione, inviata dalla Segreteria Nazionale o Territoriale.

L'iscrizione può avvenire attraverso le strutture territoriali o quella nazionale del Sindacato CULTURA o attraverso i Sindacati, Associazioni ed Enti.

Art. 4

La tessera d'iscrizione al Sindacato CULTURA verrà rilasciata, al momento dell'iscrizione, dalla struttura territoriale competente o dal Sindacato, Associazione o Ente.

Il costo annuale della tessera per le strutture, è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

Il costo per l'associato/a viene stabilito dal Sindacato, Associazione o Ente d'intesa con il Sindacato CULTURA nazionale.

Eventuali situazioni particolari, relative alla ripartizione contributiva, potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale direttamente con le strutture interessate.

Art. 5

Per quanto riguarda le nuove adesioni ai sindacati e/o associazioni professionali, vale quanto fissato all'art. 5 comma 2 dello Statuto.

Art. 6

Sono incompatibili le cariche di Segretario Generale della Federazione Regionale con quella di Segretario Generale di Federazione Territoriale.

CAPITOLO II

LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI E LE DESIGNAZIONI

Art. 7

Al fine di dare concreta attuazione ai principi contenuti nell'articolo 21 dello Statuto sono stabilite – oltre a quelle indicate nello Statuto stesso – le seguenti incompatibilità funzionali.

Sono da considerarsi incompatibili con ogni carica sindacale, ad ogni livello, gli incarichi gestionali, amministrativi o esecutivi non di designazione sindacale ovvero non derivanti dall'esercizio della rappresentanza presso organismi esterni (siano essi enti, aziende, cooperative, istituti) e in particolare per le attività imprenditoriali o istituzionali.

In ogni caso, il Consiglio Generale Nazionale ed i Consigli Generali delle strutture regionali, di concerto con la Segreteria Nazionale, sono competenti a concedere a dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Resta ferma l'incompatibilità per ogni tipo di Fondazione di carattere economico, incluse le Fondazioni di origine bancaria, fatto salvo quanto disciplinato nei commi successivi.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segreteria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti. Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, può avvenire ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL.

Art. 8

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da presentare entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Per la disciplina delle incompatibilità tra cariche sindacali, valgono le norme generali dello Statuto federale e del suo Regolamento di attuazione.

Il candidato/a alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'art. 21 dello Statuto dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le segreterie competenti a tutti i livelli al momento della scadenza del 15° giorno della pubblicità della candidatura, devono dichiarare la decadenza e procedere in conformità dell'art. 5 del presente Regolamento. Il/le dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.

Art. 9

Il Collegio dei Sindaci procede trimestralmente alla certificazione dei bilanci preventivi e consultivi, alla revisione contabile trimestrale del bilancio preventivo, del Sindacato CULTURA e di tutte le Segreterie Regionali e Territoriali.

L'attività di revisione contabile e certificazione dei bilanci avverrà presso la Segreteria Nazionale.

Art. 10

Il Consiglio Generale Nazionale designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i/le rappresentanti della Sindacato CULTURA negli Enti Bilaterali e negli altri Enti o organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia dell'associazione;
- d) l'applicazione del codice etico confederale.

Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano trimestralmente alle Segreterie competenti in ordine alla natura di tutte le iniziative ed attività sindacali intraprese e da intraprendere sui territori. La mancata presenza entro sette giorni dall'invito formale della Segreteria Nazionale, protratta per due assenze consecutive è motivo di decadenza immediata dall'incarico.

Se l'assenza è dovuta a motivi di salute o personali, comprovanti l'impossibilità temporanea all'espletamento corretto del proprio mandato, il dirigente sindacale viene sospeso ma non decade dal proprio incarico, salvo che l'impossibilità si protragga oltre il 180 giorno.

Nel caso di emolumenti scaturenti da tali incarichi, valgono le norme dello Statuto del Sindacato CULTURA; eventuali situazioni particolari saranno valutate tra la Segreteria competente della designazione e il soggetto interessato.

Presenza obbligatoria prevista sia per l'attività di formazione che per le convocazioni delle Segreterie competenti, ai dirigenti sindacali nazionali e territoriali a qualsiasi livello.

Sarà causa di decadimento immediato dall'incarico l'assenza per ingiustificato motivo. Se l'assenza è dovuta a motivi di salute o personali, comprovanti l'impossibilità temporanea alla partecipazione alle attività formative e/o alle convocazioni delle competenti Segreterie, il dirigente sindacale viene sospeso e decade per impossibilità protratta oltre il 180 giorno.

I 180 giorni di impossibilità possono essere continuativi o cumulativi entro la durata dell'anno solare in cui si manifesta l'impossibilità stessa.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato al Consiglio Generale o alla Segreteria.

Le comunicazioni sia interne che esterne del Sindacato CULTURA, di tutte le strutture territoriali e di tutti i dirigenti a qualsiasi livello, devono avvenire esclusivamente attraverso la legal mail qualora venissero effettuate telematicamente.

CAPITOLO III

AZIONE SINDACALE E SCIOPERO

Art. 11

Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento, nonché atti, accordi e protocolli promossi sul piano locale, regionale o nazionale, nell'interesse degli associati rappresentati in seno al Sindacato CULTURA.

Qualunque azione intrapresa dai territori che investa un problema riguardante più territori deve essere coordinata e diretta dal rispettivo Organismo Regionale, mentre se l'azione riguarda più regioni, l'Organismo di coordinamento è la Segreteria Nazionale.

Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di proposte di legge o presso altre Istituzioni centrali, ad esempio per audizioni, che risultino di competenza dei Sindacati e/o Associazioni e/o Enti, sono prese di concerto con il Sindacato CULTURA nazionale. La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell'azione sindacale deliberata, spetta agli Organismi Nazionali del Sindacato CULTURA.

La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.

Art. 12

La stipula di accordi, protocolli e contratti da parte di strutture, Sindacati e/o Associazioni e/o Enti, è di competenza di questi soggetti, in accordo con il Sindacato CULTURA nazionale sulla base del dettato dell'art.4 dello Statuto.

Art. 13

La proclamazione di iniziative di mobilitazione, ad esempio di sciopero, a carattere locale, limitato alla Regione o al Territorio, deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale del Sindacato CULTURA e della FeLSA e rispettivamente alle U.S.R. e U.S.T. locali a cui le iniziative si riferiscono.

CAPITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 14

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (Segreteria, Consiglio Generale, ecc.) o per la designazione dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc) ogni elettore/trice può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati da eleggere.

Tutti gli iscritti/e sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il/La Segretario/a Generale ha la facoltà di formulare le proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Altre proposte possono essere avanzate da chiunque eserciti l'elettorato attivo, purché in un numero di almeno 5 proponenti.

Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca e a scrutinio segreto.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i/le candidati/e che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il/la più anziano/a di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il/la più anziano/a di età.

Art. 15

La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti/e per le particolari materie di discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno la facoltà di promuovere e di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

L'assenza per ingiustificato motivo negli organismi in cui l'associato è stato eletto, ne determinano la decadenza immediata. La decadenza non si applica nel caso di giustificato motivo, fatto pervenire alla Presidenza; le assenze giustificate non possono essere superiori a due nel corso dell'anno solare in cui si manifestano e viene applicato quanto previsto nell'art. 10 relativamente alla impossibilità.

Art. 16

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del/della Segretario/a generale a tutti i livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

Art. 17 – Composizione Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale sarà composta da n. 5 componenti.

La composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

CAPITOLO V

ORGANISMI DI GIURISDIZIONE INTERNA E DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 18

La facoltà di ricorrere per atti contrari allo Statuto del Sindacato CULTURA spetta a tutti gli/le iscritti/e e alle strutture del Sindacato CULTURA.

I ricorsi al Consiglio Generale della Sindacato CULTURA Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio del Sindacato CULTURA devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica il termine dell'art. 13 dello Statuto confederale.

Art. 19

Ai fini della determinazione delle competenze del Consiglio Generale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

Art. 20

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art.13 del Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché

la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 21

Le controversie di natura elettorale, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Consiglio Generale del Sindacato Cultura.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 22

Il Commissario di cui all'art. 24 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Consiglio Generale, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

CAPITOLO VI GLI ORGANISMI

Il Congresso Nazionale

Art. 23

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento sulla base del quale si svolge il Congresso Nazionale. Lo stesso regolamento fissa la percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e *da eleggere*, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

Il Consiglio Generale

Art. 24

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

La convocazione ordinaria e la conseguente fissazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

Almeno 8 giorni prima della data fissata, sarà inviata la eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

L'organo competente a convocare il Consiglio Generale è la Segreteria Nazionale; la convocazione straordinaria può essere fatta su richiesta di 1/3 del Consiglio generale o dalla Segreteria Nazionale con deliberazione a maggioranza semplice.

La convocazione d'urgenza è fatta dalla Segreteria Nazionale.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge il Presidente e l'ufficio di Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso in rappresentanza dei Dipartimenti, regioni e territori, e da quelli di diritto, nel numero minimo di **11 componenti**.

Il Consiglio Generale, inoltre, ha la facoltà di cooptare componenti nel limite massimo del 5% dei componenti.

I componenti di diritto sono i seguenti: i segretari generali regionali, i segretari generali e presidenti dei Sindacati e/o Associazioni e/o Enti con più di 500 iscritti.

In caso di vacanza tra i componenti elettivi del Consiglio Generale subentra il primo dei non eletti/e nella lista congressuale.

Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i componenti di diritto, il nuovo rappresentante sarà indicato dalle strutture interessate.

Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso; approva il regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali successive modifiche.

Il Consiglio Generale ha inoltre il compito di convocare ogni quattro anni il Congresso in sessione ordinaria, nonché in sessione straordinaria.

Contestualmente alla convocazione del Congresso, approva il Regolamento per la elezione dei delegati e lo schema di Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale fissando anche una percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere.

L'ordine del giorno del Congresso deve essere reso noto almeno un mese prima del suo svolgimento.

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche subito dopo la chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso.

Il/la componente più anziano/a di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale fino all'elezione della Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle da prendere a maggioranza qualificata.

I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.

Il Consiglio Generale elegge il/la Segretario/a Generale, l'eventuale Segretario/a generale aggiunto, la Segreteria Nazionale, il Presidente Onorario.

Il Consiglio Generale è competente a deliberare il numero dei membri della Segreteria Nazionale.

Mozione di sfiducia

Art. 25

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale a tutti i livelli, deve essere presentata da almeno 2/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva dal Consiglio Generale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.

La Segreteria Nazionale

Art.26

La Segreteria Nazionale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione. Le competenze della Segreteria Nazionale sono definite dallo Statuto.

Prevista la produzione di un'unica piattaforma telematica, coordinata dalla Segreteria Nazionale, all'interno della quale le Segreterie Territoriali potranno apportare il proprio contributo, svolgendo attività sindacale anche attraverso il web, con la realizzazione di siti telematici che riguardino la circoscrizione territoriale di competenza.

IL LIVELLO REGIONALE

Il Congresso regionale

Art. 27

Il Congresso Regionale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall'art. 14 dello Statuto.

Il Consiglio Generale Regionale

Art.28

Il Consiglio Generale Regionale è composto da un numero massimo di 11 componenti eletti dal congresso regionale e da componenti di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Si riunisce almeno 1 volta all'anno. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del Consiglio Generale Nazionale.

Il Consiglio Generale Regionale elegge al suo interno il/la Segretario/a Generale, la Segreteria Regionale.

La Segreteria Regionale

Art. 29

La Segreteria Regionale opera secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sindacato CULTURA. Il numero dei componenti della segreteria regionale è stabilito nel numero massimo di tre.

IL LIVELLO TERRITORIALE

Il Congresso territoriale

Art. 30

Il Congresso territoriale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall'art. 18 dello Statuto.

Il Consiglio generale territoriale

Art. 31

Il Consiglio Generale Territoriale è composto da un numero di componenti fissato dal Congresso. Viene convocato dalla Segreteria almeno 2 volte l'anno, ed elegge al suo interno il/la Segretario/a generale e i componenti della Segreteria.

La Segreteria territoriale

Art. 32

La segreteria territoriale opera secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto. Il numero dei componenti della segreteria territoriale è stabilito nel numero massimo di due.

CAPITOLO VII

PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

Il Patrimonio

Art. 33

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio del Sindacato CULTURA e dagli Enti dallo stesso promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni il Sindacato disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di contratti e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente al Sindacato o alle singole strutture.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 34

Le organizzazioni nazionale, regionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali dei Sindacati territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionale, regionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le strutture ai vari livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 196/2003).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

I Bilanci

Art. 35

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture del Sindacato in conformità alle norme, alla tempistica ed alla modulistica che vengono diramate dal Sindacato CULTURA. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organismi delle strutture e inviati, entro il primo bimestre di ogni anno, alla Segreteria Nazionale.

Ispezioni

Art. 36

Il Sindacato Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei confronti dei Strutture regionali e territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse dell'Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dalla Segreteria Nazionale medesima.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto.

Norme Finali

Capitolo VIII

Rinvii

Art. 37

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello Statuto della FeLSA CISL.